

Roma, 7 aprile '25, prot.35

Al Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Dott. Antonio Sangermano

Al Direttore Generale del personale e delle risorse
Dr.ssa Silvia Mei

Oggetto: Contestazione formale nota prot. n. 0026359.U del 7 aprile 2025 – Prime indicazioni attuative CCNL Funzioni Centrali 2022-2024. Gravi violazioni degli artt. 3, 4, 5, 7, 13 e 14 CCNL in materia di Lavoro Agile.

La scrivente Organizzazione Sindacale Confintesa FP fa seguito alla propria nota prot. n. 31 del 2 aprile 2025 – con cui si sollecitava unicamente un doveroso chiarimento sulla decorrenza del buono pasto in lavoro agile dal 28 gennaio 2025 – per esprimere la più ferma e totale contrarietà alla Vostra comunicazione prot. n. 0026359.U del 7 aprile u.s., recante *“Prime indicazioni attuative CCNL Funzioni Centrali 2022-2024”*. Tale nota, infatti, anziché limitarsi a fornire la necessaria e richiesta chiarificazione, introduce inopinatamente **disposizioni peggiorative e interpreta la normativa contrattuale sul lavoro agile in modo palesemente unilaterale e contra legem**, violando i principi fondamentali delle relazioni sindacali nonché le regole sostanziali e procedurali stabilite dal CCNL, pienamente efficace dal 28 gennaio 2025.

Il CCNL costituisce, si rammenta, l'unica fonte normativa pattizia vincolante per la disciplina di tali materie.

Di seguito, si dettagliano le criticità rilevate, con riferimento specifico agli articoli del CCNL violati:

1. NTERPRETAZIONI CREATIVE E AGGIUNTE PEGGIORATIVE NON PREVISTE DAL CCNL (ART. 14)

La Vostra nota introduce surrettiziamente condizioni e limitazioni non contemplate dal CCNL, configurando un inammissibile peggioramento delle tutele contrattuali.

Buono Pasto Condizionato a Verifica Discrezionale:

L'Art. 14, c. 3-bis del CCNL stabilisce chiaramente il diritto al buono pasto sulla base delle sole ore di lavoro convenzionali, senza ulteriori requisiti. La Vostra nota, invece, **subordina tale diritto** alla verifica manageriale di un report sulle attività svolte, introducendo una **condizione aggiuntiva e illegittima**, non prevista dal CCNL.

Questo non solo rappresenta un aggravio potenzialmente soggetto a discrezionalità arbitraria, ma contrasta con la formulazione contrattuale e con il chiaro parere **ARAN CFC141b del 30 gennaio 2025**, che conferma l'automatismo del requisito orario convenzionale escludendo modifiche ai requisiti per l'erogazione.

Divieto di Recupero dei Debiti Orari:

La Vostra nota **impone il divieto** di recupero dei debiti orari durante il lavoro agile. Tale limitazione **non è contemplata dall'Art. 14, c. 3 del CCNL** né da altre disposizioni contrattuali. Si tratta di una restrizione che riduce unilateralmente la flessibilità operativa del personale, introducendo un elemento peggiorativo rispetto al regime ordinario del lavoro in presenza.

2. ULTERIORI CRITICITÀ SPECIFICHE RELATIVE AL LAVORO AGILE

3. **Report Obbligatorio Non Previsto:**

L'imposizione generalizzata di un report settimanale o mensile per i lavoratori agili, giustificata dal POLA e ribadita nella nota, **non trova alcun fondamento normativo nell'Art. 14 del CCNL**. Tale requisito, non negoziato, rappresenta un onere aggiuntivo ingiustificato rispetto alle forme di contatto previste dal contratto (fascia di contattabilità).

Mancata Chiarezza sulla Retroattività del Buono Pasto:

4. La Vostra nota **omette** di chiarire la necessaria retroattività del diritto al buono pasto a far data **dal 28 gennaio 2025**, come richiesto nella nostra nota prot. 31 e come discende direttamente dall'**Art. 2, c. 2 del CCNL** (decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla stipula). Questa grave omissione rischia di compromettere i diritti economici acquisiti dai lavoratori per il periodo pregresso, sembra una precisazione scontata ma, conoscendo le realtà, la riteniamo doverosa.

5. **OMESSO CONFRONTO E CONTRATTAZIONE OBBLIGATORI (ARTT. 5, C. 3, LETT. G E 7, C. 6, LETT. AE CCNL) E RIFERIMENTO ILLEGITTIMO AL POLA PRE-CCNL**

Al netto delle considerazioni che precedono, è doveroso altresì rimarcare che il Dipartimento non ha avviato il confronto e la contrattazione per il lavoro agile.

Il nuovo CCNL demanda espressamente e inderogabilmente:

Al **Confronto (Art. 5, c. 3, lett. g)** la definizione dei "*criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile*", procedura da avviarsi previa informazione e su richiesta sindacale, con tempistiche definite;

Alla **Contrattazione Collettiva Integrativa (Art. 7, c. 6, lett. ae)** la definizione dei "*criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile [...] e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate*", da negoziare nelle apposite sessioni.

Ebbene, l'Amministrazione, pur nell'intento apprezzabile di voler fornire con la nota contestata indicazioni sulle novità apportate dal CCNL, non ne dà corretta attuazione ed applicazione, bypassando così illegittimamente le sedi negoziali e relazionali obbligatorie. L'attivazione di tali strumenti è fondamentale non solo sulla parte destinata al confronto ma anche, se non soprattutto, sulla parte destinata alla contrattazione e deputata a garantire l'attivazione di tale strumento nelle situazioni di particolare vulnerabilità la cui stessa individuazione è rimessa ad un accordo integrativo sindacale.

V'è di più. Incredibilmente, l'Amministrazione richiama il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (**POLA**) 2025-2027, adottato il **16 dicembre 2024**, e dunque **normativamente superato e reso inattuale** dal CCNL sottoscritto il **27 gennaio 2025**.

Tale riferimento a un documento programmatico anteriore al contratto, e non aggiornato alle sopravvenute e vincolanti disposizioni contrattuali, **non può in alcun modo legittimare decisioni unilaterali** su materie che il CCNL riserva espressamente alla negoziazione sindacale.

Questo modus operandi preclude una definizione partecipata e negoziata delle modalità attuative del lavoro agile, ignorando peraltro i principi di flessibilità e adattabilità promossi dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 dicembre 2023 e dal CCNL stesso.

Si rileva, per completezza d'analisi, che **al di fuori della materia del Lavoro Agile (artt. 13 e 14)**, per la quale si confermano le gravissime criticità e violazioni contrattuali sopra esposte, le altre sezioni della

nota prot. n. 0026359.U del 7 aprile 2025 sembrano limitarsi a un carattere **meramente ricognitivo** delle principali novità introdotte direttamente dal CCNL 2022-2024, senza introdurre, in tali specifici ambiti, ulteriori elementi peggiorativi o di difformità rispetto al testo contrattuale. Ci si riferisce, in particolare, alle indicazioni fornite su: Diritto di assemblea (Art. 10), Ferie e recupero festività soppresse (Art. 21), Assenze per visite/terapie (Art. 22), Diritto allo studio (Art. 26), Obiettivi e strumenti di age management (Art. 27) e Termini di preavviso (Art. 28). Ciò nondimeno, le violazioni riscontrate in tema di lavoro agile sono di tale gravità da inficiare l'approccio complessivo dell'Amministrazione all'attuazione del nuovo CCNL.

CONCLUSIONI E RICHIESTE URGENTI

Le gravissime violazioni sopra evidenziate, concentrate sulla disciplina del Lavoro Agile ma indicative di un approccio problematico alle relazioni sindacali, configurano una palese azione unilaterale dell'Amministrazione, in spregio alle procedure obbligatoriamente previste dal CCNL (informazione, confronto, contrattazione).

Emanare disposizioni applicative che incidono così pesantemente sulla prestazione lavorativa, ignorando le norme contrattuali vigenti dal 28 gennaio 2025, denota una inaccettabile carenza nella corretta applicazione del quadro normativo pattizio, con effetti pregiudizievoli sui diritti dei lavoratori e sul clima organizzativo.

Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale **CONTESTA FORMALMENTE** la nota prot. n. 0026359.U del 7 aprile 2025 nelle parti relative al Lavoro Agile e

CHIEDE

1. L'**immediato ritiro o la radicale modifica** delle parti contestate della comunicazione (relative agli artt. 13 e 14 CCNL), con il ripristino della corretta e integrale applicazione delle disposizioni contrattuali, senza interpretazioni estensive, condizioni peggiorative o oneri aggiuntivi non concordati.
2. L'**urgente convocazione** delle Organizzazioni Sindacali firmatarie per avviare **senza indugio**, nel pieno rispetto degli artt. 3, 4, 5 e 7 del CCNL, il percorso di **informazione, confronto e contrattazione collettiva integrativa** necessario a definire correttamente e in modo condiviso i criteri e le modalità attuative del Lavoro Agile presso questo Dipartimento, con particolare attenzione alla flessibilità, alle priorità per situazioni di fragilità e alla disciplina del buono pasto.
3. Un **chiarimento formale e immediato** sulla **retroattività del diritto al buono pasto dal 28 gennaio 2025**, con contestuale disposizione per il riconoscimento dei periodi pregressi in cui tale diritto è maturato, in conformità all'**art. 2, c. 2 del CCNL**.

Confintesa FP si riserva ogni ulteriore azione a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi incluse eventuali segnalazioni agli organi competenti per la verifica della legittimità della condotta dell'Amministrazione.

In attesa di un Vostro urgentissimo e positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

